

Milano 27 giugno 2018

Spett.le

Ispettorato Nazionale del Lavoro

c.a. Capo Ispettorato del Lavoro

Dott. Paolo Pennesi

capoispettorato@pec.ispettorato.gov.it

segreteriacapoispettorato@ispettorato.gov.it

Spett.le

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

On. Ministro del Lavoro

Luigi Di Maio

Direzione Generale dei Rapporti di lavoro e delle Relazioni industriali

Divisione IV

Via Fornovo 8 – Roma

DGRapportilavoro.Div4@pec.lavoro.gov.it

DGRapportilavoroDiv4@lavoro.gov.it

Oggetto: Nota di replica alla comunicazione on line del 20 giugno 2018 dell'ITL su: "Applicazione CCNL e tutela dei lavoratori"

Nella nota pubblicata in data 20 giugno 2018 sul sito internet dal titolo "*Applicazione CCNL e tutela dei lavoratori*", codesto Ispettorato Nazionale del Lavoro afferma che l'azione di contrasto al fenomeno del *dumping* contrattuale "*si concreta nei confronti delle imprese che non applicano i contratti leader sottoscritti da CGIL, CISL e UIL ma i contratti stipulati da OO.SS. che, nel settore, risultano comparativamente meno rappresentative (CISAL, CONFISAL e altre sigle minoritarie)*", e precisa che dette imprese "*potranno rispondere di sanzioni amministrative, omissioni contributive e trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro flessibili*".

Questa nota nell'attribuire del tutto genericamente la qualifica di contratti leader ai soli contratti sottoscritti da CGIL, CISL e UIL oltre a porsi in

contrasto con la legislazione in materia di retribuzione ai fini previdenziali e ai fini del riconoscimento dei benefici contributivi e normativi, rischia di innescare una situazione di incertezza aggravata dall'assenza di un criterio certo e trasparente di misurazione della rappresentatività dei sindacati e delle associazioni imprenditoriali.

La maggiore rappresentatività delle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo deve infatti essere verificata con riferimento alla specifica categoria in cui operano gli agenti negoziali. A questa conclusione non osta il fatto che a livello generale e complessivo CGIL, CISL e UIL siano notoriamente le confederazioni più diffuse e strutturate sul piano nazionale; il requisito della maggiore rappresentatività comparata rilevante ai fini contributivi e del godimento delle agevolazioni e dei benefici normativi è infatti richiesto dalla legge con riferimento **alla singola categoria** nel cui ambito il contratto collettivo deve trovare applicazione.

Il settore delle agenzie di assicurazione – diverso da quello delle compagnie di assicurazione – costituisce da sempre una specifica categoria professionale come tale individuata dall'autonomia collettiva e dal libero gioco delle relazioni sindacali, e lo SNA è firmatario con la CONFISAL di uno dei due contratti collettivi vigenti in tale ambito.

Lo SNA rappresenta una larghissima maggioranza di datori di lavoro del settore degli Agenti di Assicurazione (oltre il 90%), ha un secolo di storia ed è presente con una struttura periferica in ogni Regione e in ogni Provincia italiana ed è pertanto l'associazione datoriale nazionale realmente rappresentativa della categoria.

Per contro l'Associazione datoriale ANAPA, firmataria anch'essa con la FISAC CGIL, FIBA CISL e UILCA UIL di un altro contratto collettivo per questa stessa categoria di imprese, nata solo qualche anno fa, rappresenta meno del 3% del settore; onde è priva di qualsiasi rappresentatività effettiva.

Sul versante dei prestatori di lavoro, considerata la piccola o piccolissima dimensione delle aziende del settore, la categoria dei dipendenti degli Agenti di Assicurazione presenta un tasso di sindacalizzazione vicino se non pari allo zero. Sta di fatto, comunque, che il contratto collettivo SNA/CONFISAL è concretamente applicato nella quasi totalità dei rapporti di lavoro del settore, per un totale di oltre 20.000 rapporti, essendo recepito di fatto o per esplicito riferimento nei contratti individuali.

Quanto invece al contratto collettivo stipulato tra ANAPA e FISAC CGIL, FIBA CISL, UILCA UIL, il novero dei rapporti cui esso si applica è ridottissimo, perché gli Agenti iscritti alla citata Associazione datoriale firmataria sono una piccola minoranza rispetto a quelli iscritti allo SNA, e gli Agenti non iscritti ad alcuna di queste associazioni hanno adottato nella quasi totalità dei casi il contratto collettivo SNA/CONFISAL.

Il ccnl stipulato dallo SNA è dunque di fatto indicativo del trattamento-standard praticato nel settore e come tale costituisce il parametro retributivo di riferimento ex art. 36 Cost. che, secondo la migliore dottrina, non


mira a un artificioso aumento dei trattamenti al di sopra dello standard comunemente praticato in ciascun settore, bensì a impedire gli scostamenti verso il basso rispetto a quello standard che possono determinarsi in singoli contratti individuali.

Anche ai fini dell'individuazione della retribuzione di riferimento per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali nel settore delle Agenzie di assicurazione assume dunque rilevanza fondamentale la maggiore rappresentatività sul versante datoriale unitamente al fatto che in queste aziende la quasi totalità dei rapporti di lavoro è regolata dal contratto collettivo stipulato dallo SNA. È pertanto ai minimi inderogabili di questo contratto, stipulato dall'associazione datoriale di gran lunga comparativamente più rappresentativa della categoria, che dovrà essere commisurato l'imponibile contributivo applicabile dalle aziende del settore, alle quali non potrà pertanto essere negato il godimento dei benefici contributivi e l'utilizzo degli istituti di flessibilità.

Nel non creduto caso in cui queste considerazioni non dovessero essere condivise, chiediamo di poterle discutere verbalmente in un apposito incontro a cui ci rendiamo fin d'ora disponibili.

Con ossequio

Prof. Avv. Pietro Ichino



Avv. Andrea Fortunat

